



COMUNE DI
S. PIETRO IN AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Fax 0982/427947 - Cod. Fisc.
86000590785

ORDINANZA
N. 1

Prot. N.1032 del 25/05/2019

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2019.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CHE tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica ;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi; Vista la Legge 21.11.2000 n°353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi” ;

VISTA la L.R. n° 51 “Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

VISTI gli art.449, 650 e 652 del codice penale; Viste le norme del vigente Codice Civile;

VISTO il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 20 Giugno ed il 30 Settembre 2019 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di San Pietro in Amantea:

- **Accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- **di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;**
- **abbandonare rifiuti in discariche abusive;**
- **esercitare attività pirotecnica;**

ART. 2

proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e di cantieri navali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni privi di vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di siepi, paglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in nome dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART. 3

Conduttori di campi a culture a conclusione delle operazioni di mietitura realizzano una fascia di larghezza di mt. 15,00, perimetralmente alla superficie coltivata, sgombra di ogni residuo di vegetazione. La fascia è realizzata entro il 20 giugno di ogni anno. I proprietari, affittuari o conduttori, ecc., dei terreni incolti hanno l'obbligo di realizzare entro il 20 giugno di ogni anno, una fascia protettiva di residui di vegetazione della larghezza di mt. 5,00, lungo tutto il perimetro del fondo. I proprietari, affittuari o conduttori ecc., di superficie boscate, sono obbligati a tenere una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno mt. 5,00, libera di specie erbacee.

ART. 4

Qualunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che il rischio sia scongiurato.

ART. 5

Concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio inferiore a mt. 5,00.

ART. 6

Conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

ART. 7

Le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza di edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 8

Non possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata

SANZIONI

1. nel caso di violazione della presente ordinanza sarà elevata un sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00 ai sensi dell'art 7 bis TUEL;
 2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 ai sensi dell'art.255 D.L.v.o n. 152/2006 e ss.mm.;
 3. nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 20 Giugno al 30 Settembre 2019 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm.
- A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
CORPO FORESTALE TEL. 1515;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI AMANTEA TEL. 0982/41000;
QUESTURA DI COSENZA TEL. 0984/898011;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.sanpietroinamantea.cs.it.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza , adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Amantea, al Corpo Forestale di Longobardi , alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 gg e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Dalla Residenza municipale, li 25/05/2019



IL SINDACO
Gioacchino LORELLI